



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



## ALLEGATO 4

### CAPITOLATO D'ONERI

**per la gestione del servizio bar all'interno dell'Istituto d'Istruzione Superiore  
"GIACOMO ANTONIETTI" di Iseo, sito in via Paolo VI n. 3**

#### ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

Il presente Capitolato ha per oggetto l'affidamento del Servizio Bar presso l'Istituto d'Istruzione Superiore "Giacomo ANTONIETTI" di Iseo BS (di seguito denominato anche semplicemente "Istituto").

Il servizio è gestito esclusivamente nell'interesse dell'Istituto e delle sue componenti ed è pertanto fruibile unicamente dagli studenti e dai loro familiari quando presenti nell'Istituto, dal personale docente e non docente e dagli ospiti ufficiali della Scuola.

La Ditta aggiudicataria (di seguito indicata anche come "Gestore", "Concessionario") dovrà assumersi tutti gli oneri finanziari e fiscali, nonché le responsabilità inerenti e conseguenti alla gestione stessa.

L'attività di gestione in argomento non può essere configurata come lavoro subordinato, trattandosi esclusivamente di prestazioni lavorative e gestionali autonome.

Il Gestore deve essere in regola con tutte le norme previdenziali, fiscali ed assicurative necessarie per l'affidamento e gestione del Servizio Bar.

Il servizio bar verrà effettuato dall'aggiudicatario del bando con le modalità ed alle condizioni disciplinate dal presente capitolato.

#### ART. 2 - DURATA DEL CONTRATTO

La durata del contratto è fissata in anni tre + tre con valutazione annuale dell'esecuzione della concessione, a decorrere dalla data di inizio contratto prevista il **7/01/2019**.

Allo scadere del primo triennio, in seguito a positiva valutazione dell'attività, la concessione potrà proseguire per il successivo triennio con contestuale rivalutazione del 10% del contributo annuo riconosciuto all'Istituto.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



**Il rinnovo** non ha luogo se sopravviene disdetta da parte dell'aggiudicatario del bando da comunicarsi, a mezzo PEC, almeno 12 mesi prima della scadenza. L'Istituto, indipendentemente dalle previsioni contrattuali, può comunque, qualora ricorrano gravi motivi, recedere in qualsiasi momento dal contratto con preavviso di almeno sei mesi da comunicarsi tramite via PEC, con apposita delibera del Consiglio di Istituto. **Il contratto potrà essere risolto** per inadempienze nei confronti dell'Istituto e/o dell'Amministrazione Provinciale.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali è previsto **il recesso immediato in qualsiasi momento** del contratto di concessione qualora ricorrano gravi motivi accertati dall'Istituto scolastico con rilevanza penale e/o civile.

Nel caso di recesso dal contratto durante il primo triennio da parte del concessionario, per motivi non legati all'Istituto, lo stesso dovrà versare la differenza tra il contributo annuo offerto e quello dichiarato dal subentrante utilmente collocato in graduatoria.

Il termine del contratto è soggetto a proroga per il periodo necessario all'espletamento della nuova gara e comunque per un periodo non superiore a sei mesi, con diritto per il concessionario ad una riduzione proporzionale degli oneri annuali gravanti sullo stesso.

### **ART. 3 – UTENZA E VALORE STIMATO DELLA CONCESSIONE**

L'utenza è composta prevalentemente dagli studenti e dai dipendenti in servizio in Istituto (circa 1.600 persone per l'a.s. 2018/19). Tale dato è indicativo e l'Istituto non garantisce né un numero minimo di utenti né il mantenimento del numero dei dipendenti.

Il valore annuo della concessione [ricavo] del servizio è stimato in € 104.000,00 così quantificato:

utenti giornalieri n. 800 (50% dell'utenza totale) X € 0,50 (spesa pro-capite presunta) =

incasso giornaliero presunto € 400,00

incasso mensile presunto € 400,00 X 26 giorni = € 10.400,00.

incasso annuo presunto € 10.400,00 X 10 mesi = € 104.000,00.

Il concessionario non potrà pretendere alcun corrispettivo oltre al pagamento del servizio effettivamente erogato, né richiedere modifiche al contratto per la eventuale mancata affluenza da parte dell'utenza.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Al fine di poter verificare la correttezza del valore stimato della concessione, il concessionario dovrà dichiarare annualmente all'Istituto l'importo indicativo del ricavo.

#### **ART 4 – CAUZIONE**

L'impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione a garanzia del corretto adempimento della prestazione, per un importo complessivo di € 4.000,00 da versare all'Istituto con una delle seguenti modalità:

- assegno circolare non trasferibile
- versamento in contanti presso la Banca tesoriere della scuola
- fidejussione bancaria o assicurativa

La cauzione sarà svincolata a chiusura di tutta la contabilità e risolta ogni eventuale contestazione.

Tale cauzione dovrà essere reintegrata nel caso in cui si sia fatto ricorso ad essa in tutto o in parte.

#### **ART. 5 - CONTRIBUTO ANNUO A FAVORE DELL'ISTITUTO**

La ditta aggiudicataria dovrà corrispondere all'I.I.S. "G. Antonietti" un canone annuo base di concessione che non può essere inferiore a € 10.000,00 (diecimila) ovvero pari alla maggiore somma eventualmente offerta dalla ditta stessa ai fini dell'aggiudicazione.

Il contributo verrà corrisposto in rate mensili.

#### **ART. 6 – LOCALI, ARREDI, ATTREZZATURE E ONERI**

I locali concessi per la gestione del Servizio Bar devono essere mantenuti in buono stato di manutenzione e conservazione, e con gli impianti perfettamente funzionanti.

La Ditta aggiudicataria dovrà riconoscere lo stato di consegna dei locali concessi con apposito verbale all'atto della presa in consegna, e sarà obbligata a conservarli con la massima diligenza, anche osservando le disposizioni eventualmente impartite dal Dirigente scolastico o dal Consiglio d'Istituto, in modo da riconsegnarli al termine della concessione nello stato iniziale, salvo il normale deterioramento.

Ogni danno ai predetti locali ed impianti imputabile alla Ditta aggiudicataria, ai suoi addetti o





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



collaboratori dovrà essere tempestivamente risarcito dalla Ditta medesima, a richiesta del Dirigente scolastico.

I locali in concessione sono provvisti di arredi e attrezzature dell'attuale gestore. Il subentrante, se diverso da quest'ultimo, potrà rilevare gli arredi e/o le attrezzature sulla base di accordi privati tra i due soggetti. In nessun modo l'Istituto verrà coinvolto in tale aspetto della gestione bar.

La concessione dei locali adibiti al servizio Bar, essendo una concessione di un bene pubblico per l'esercizio di attività imprenditoriali, è soggetta al pagamento di oneri accessori secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Provinciale di Brescia, proprietaria dell'immobile.

La Ditta aggiudicataria dovrà versare quindi all'I.I.S. "G. Antonietti" la somma richiesta annualmente dalla provincia di Brescia per gli oneri accessori relativi al riscaldamento e al consumo dell'energia elettrica. Tali somme potranno essere corrisposte in unica rata annuale posticipata.

Tali somme saranno annualmente aggiornate secondo l'adeguamento dell'indice ISTAT e potranno subire variazioni nel periodo di validità secondo quanto stabilito dall'Amministrazione Provinciale di Brescia.

L'Istituto non risponde dell'introduzione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di eventuali nuovi oneri di gestione.

La ditta aggiudicataria si impegna a fornire al Dirigente Scolastico l'elenco delle ditte che provvederanno alla eventuale consegna delle merci allo scopo di autorizzare il personale esterno addetto alla consegna stessa all'ingresso dell'Istituto.

## **ART. 7 – MANUTENZIONE, MODIFICHE, MIGLIORIE E ADDIZIONI**

Le riparazioni di ordinaria manutenzione, di cui agli Articoli 1576 e 1609 del codice civile, dei locali delle attrezzature e degli arredi sono a carico del gestore per tutto il periodo contrattuale, a partire dalla data di consegna dei locali.

La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere tempestivamente ai relativi lavori, salvo la facoltà dell'Istituto di sostituirsi alla Ditta predetta, in caso di inadempienza della stessa, con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute.

La ditta aggiudicataria non può eseguire modifiche, migliorie o addizioni di qualsiasi entità sui locali e sulle aree concesse senza il preventivo assenso scritto del Dirigente scolastico e senza





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**  
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



essersi munita in tempo utile e laddove prescritto della concessione edilizia, nonché di tutti i visti, permessi, autorizzazioni, nulla osta e quant'altro previsto dalla normativa vigente.

In ogni caso è escluso qualsiasi rimborso in favore della Ditta aggiudicataria per le modifiche, migliorie e addizioni di qualsiasi entità comunque eseguite.

#### **ART. 8 – PULIZIA**

È a completo carico del gestore la pulizia ordinaria e straordinaria degli arredi, delle attrezzature e dei locali del bar nonché delle pertinenze. Ogni giorno dovranno essere perfettamente puliti:

attrezzature e pavimenti interni al locale bar;

vetrate ed infissi interni ed esterni;

tavolini e sedie;

pianerottolo e scale all'ingresso del bar.

E' vietato effettuare trattamenti di pulizia nei locali durante l'erogazione del servizio bar.

Non è consentito l'uso di prodotti nebulizzanti e, ove sono disponibili, sono preferiti prodotti eco-compatibili.

Il gestore disporrà un numero adeguato di contenitori per rifiuti all'interno e all'esterno del bar. Si impegna altresì a provvedere a proprio carico al completo smaltimento dei rifiuti derivanti dallo svolgimento dell'attività secondo le modalità previste dalle norme vigenti e nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di raccolta differenziata.

#### **ART. 9 – DIVIETI**

Nei locali oggetto del presente appalto non potranno essere vendute bevande alcoliche, birra compresa, superalcolici, bevande energizzanti (Red Bull e similari).

Non possono essere installati nei locali del bar jukebox, videogiochi, video poker o altre apparecchiature analoghe.

#### **ART. 10 - EROGAZIONE DEL SERVIZIO**





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



L'aggiudicatario del bando dovrà provvedere a proprio carico al conseguimento delle autorizzazioni commerciali e sanitarie previste dalla normativa vigente nazionale e regionale, imprescindibili per l'inizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dovrà trasmettere alla sede dell'Istituto tutta la documentazione nei tempi stabiliti dal bando di gara.

Il Servizio deve essere svolto dalla Ditta aggiudicataria con i propri capitali e mezzi tecnici, personale, attrezzature e macchine, mediante propria organizzazione ed a suo rischio.

In ogni caso l'Istituto non risponde delle eventuali sottrazioni di materiale (impianti, attrezzature, macchinari ecc.) o danni arrecati allo stesso da qualsiasi soggetto e per qualsiasi causa (compresi furti, incendi, atti di vandalismo ecc.).

L'erogazione del servizio deve avvenire salvaguardando le esigenze dell'Amministrazione senza recare intralci, disturbi o interruzioni alle attività scolastiche/lavorative in atto.

L'accesso al locale di vendita da parte del concessionario e del personale da questi dipendente deve avvenire soltanto in orario in cui l'Istituto è regolarmente aperto. Dovrà essere organizzato in modo da assicurare tempi di attesa minimi, garantendo con continuità un servizio all'utenza rapido ed efficiente.

In caso di cambio di personale la Dirigenza dovrà essere informata.

Il concessionario deve assicurare la somministrazione dei prodotti durante tutto l'orario di apertura, nel rispetto di quanto sotto riportato.

La preparazione e la confezione di panini, di piatti freddi e di tutte le operazioni dirette e indirette connesse con l'esercizio della suddetta attività deve avvenire nel locale appositamente assegnato allo scopo.

Il latte utilizzato deve essere fresco e non a lunga conservazione. Il pane utilizzato ed i prodotti da forno e da pasticceria devono essere freschi. Salumi e formaggi non devono contenere polifosfati aggiunti e devono essere affettati al momento della preparazione dei panini.

Il gestore deve indicare gli ingredienti utilizzati nella preparazione dei prodotti somministrati, qualora non già indicati sulla confezione.

Devono essere previsti prodotti per celiaci e per persone soggette ad intolleranze alimentari.

I prodotti messi in vendita, sia confezionati in altro luogo o dalle case produttrici, sia preparati in loco dal gestore, devono essere di qualità e rispondenti alle caratteristiche organolettiche previste





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



dalle leggi vigenti.

I panini imbottiti ed i prodotti simili devono essere protetti e serviti in sacchetti o tovaglioli.

Caffè e bevande da banco devono essere serviti in tazzine di porcellana e bicchieri di vetro.

Le bevande calde e fredde consumate all'interno del locale bar non dovranno essere servite con contenitori e posaterie "usa e getta".

Tutte le stoviglie utilizzate devono essere trattate in base ai criteri igienico-sanitari.

Per ogni consumazione effettuata dovrà essere rilasciato apposito scontrino di cassa in conformità alla normativa fiscale vigente.

Poiché è facoltà dell'Istituto far installare da soggetti terzi i distributori automatici di caffè, bevande, brioche ecc. senza che nulla il concessionario abbia ad eccepire e/o pretendere al riguardo, deve comunque essere mantenuta la qualità dell'erogazione del servizio.

#### **ART. 11 - PREZZI DI VENDITA E REVISIONE**

La tutela del consumatore dovrà essere assicurata in applicazione della normativa vigente con particolare riferimento alla sicurezza dei prodotti e alla visibilità dei prezzi.

La Ditta aggiudicataria deve porre in vendita, ai prezzi indicati in sede di offerta al concessionario, i prodotti essenziali previsti dalla scheda 1 allegata al bando di gara; eventuali altri prodotti non elencati potranno essere posti in vendita esclusivamente previa autorizzazione dell'Istituto che ne accerta la qualità ed il prezzo.

Dovrà essere esposto in modo ben visibile nei locali destinati all'esercizio del servizio il LISTINO PREZZI al pubblico, come previsto dalla vigente normativa.

L'Istituto e l'aggiudicatario del bando entro il 12 settembre di ogni anno possono proporre l'inserimento di nuovi prodotti o la variazione di quelli inseriti nella lista di vendita.

Tali richieste dovranno essere oggetto di autorizzazione da parte del Dirigente scolastico.

#### **ART.12 - ORARIO E SOSPENSIONI DEL SERVIZIO**

Il Servizio Bar deve essere attivo tutti i giorni feriali di normale funzionamento della Scuola (per un periodo minimo compreso tra il 28 agosto e il 15 luglio di ogni anno) nella seguente fascia oraria:





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



GIORNI	ORARI
da lunedì a venerdì	7.45 /14.45
sabats	7.45/13.00

con la possibilità di estendere l'orario di servizio nel pomeriggio e/o di sera, in relazione ad attività curriculari ed extracurriculari, previo specifico accordo con il Dirigente Scolastico.

La sospensione dell'attività è indicativamente autorizzata nei seguenti periodi:

- dal termine degli Esami di Stato e dei corsi di recupero estivi all'inizio delle attività connesse al nuovo anno scolastico (esami per allievi in sospensione di giudizio)
- durante gli ulteriori periodi di sospensione dell'attività didattica stabiliti nel calendario scolastico interno dell'Istituto Antonietti.

L'Istituto si riserva la facoltà della variazione degli orari annuali di erogazione del servizio che saranno comunicati alla ditta aggiudicataria entro il 12 settembre di ogni anno scolastico.

L'Istituto si riserva la facoltà di comunicare, con un preavviso di almeno 24 ore, eventuali modifiche temporanee da apportare al suddetto orario che si dovessero rendere necessarie in relazione al funzionamento degli uffici e/o per sopravvenute esigenze istituzionali. Per le stesse ragioni e con il medesimo anticipo l'Istituto si riserva di disporre l'apertura del bar anche in giorni diversi da quelli previsti (domenica, festivi), senza onere a carico proprio.

Qualora si debba ordinare per qualsiasi causa la sospensione del servizio bar anche per periodi rilevanti, l'aggiudicatario del bando non avrà diritto ad alcun risarcimento, salvo esonero dal pagamento del canone mensile riferito al periodo interessato quando la sospensione sia superiore ai 15 giorni e previa autorizzazione dell'Istituto.

L'Istituto autorizza il concessionario ad accordarsi, previa autorizzazione del Dirigente scolastico, con associazioni ed enti territoriali per un'eventuale erogazione del servizio Bar al di fuori degli orari normalmente concordati.

### **ART.13 - MISURE IGIENICO SANITARIE**

Il gestore è tenuto all'adozione del manuale di autocontrollo dell'igiene degli alimenti secondo il Sistema di analisi dei rischi e di controllo dei punti critici HACCP (HazardAnalysis and Critical Control Points) di cui al D.Lgs. 155/97 e al D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della Direttiva





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".

Le eventuali irregolarità accertate dal concessionario nell'ambito del programma di autocontrollo ed i conseguenti provvedimenti adottati devono essere tempestivamente segnalati all'Istituto che, qualora ritenga insufficienti od inefficaci le misure correttive, può richiedere integrazioni alle stesse o al programma di autocontrollo. Gli oneri relativi all'autocontrollo del bar interno sono a totale carico del concessionario.

I prodotti messi in vendita devono essere serviti adottando tutti i mezzi idonei a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igieniche previste per i locali aperti al pubblico.

Il personale addetto al servizio deve indossare idoneo abbigliamento e se necessario il copricapo che contenga la capigliatura. Il personale impiegato al servizio dovrà essere in regola con la normativa di cui al D.P.R. 26/3/1980, n. 327 in materia di igiene e sanità del personale addetto alla produzione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari e alle operazioni di trasporto (Tit. 111, art. 37 modificato da Legge n. 98/2013; artt. 38-54). Gli indumenti indossati per la preparazione e la distribuzione di cibi e bevande devono essere distinti da quelli utilizzati per le operazioni di pulizia, lavaggio locali, impianti, attrezzature, stoviglie, ecc.

#### **ART. 14 - CONTROLLI QUALITATIVI E QUANTITATIVI**

Sono preposti al controllo dell'igiene della somministrazione dei pasti e del rispetto delle prescrizioni del presente Capitolato gli organi di controllo previsti dalle disposizioni sanitarie vigenti, su segnalazione e richiesta dell'Istituto.

Per i controlli eseguiti da personale degli organi ufficiali delle Aziende Sanitarie o dello Stato sono adottati i provvedimenti e le procedure amministrative o penali previste dall'ordinamento giuridico nazionale, in particolare dal D.Lgs. 3/3/1993, n.123 e 26/05/1997, n.156, modificati dal D.Lvo n. 193/2007.

Per un controllo diretto ed immediato del servizio e delle generali regolarità delle prestazioni del presente capitolato, Il Dirigente scolastico, ovvero un suo delegato, potrà eseguire verifiche sull'andamento del servizio al fine di accertare la corrispondenza della composizione degli alimenti e delle grammature, la pulizia del personale e degli ambienti di somministrazione dei cibi e delle bevande, nonché la presenza di altre irregolarità.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare o di disporre, in qualsiasi momento, senza preavviso e con le modalità che riterrà opportune, controlli qualitativi e quantitativi per verificare la corrispondenza del servizio fornito dalla ditta aggiudicataria alle prescrizioni del presente Capitolato d'oneri, nonché il controllo della validità delle autorizzazioni sanitarie e dichiarazioni commerciali. Durante le ispezioni il personale addetto, non deve interferire con le procedure di controllo dei tecnici e, in caso di prelievo di campioni, nulla può essere richiesto all'Istituto per la quantità di alimento prelevata. I controlli e le eventuali successive contestazioni su irregolarità riscontrate potranno essere disposti anche sulla base delle segnalazioni dell'utenza. Le procedure di campionamento e d'analisi adottate dagli organi ufficiali di vigilanza sono definite dalle leggi sanitarie in vigore. Anche i tecnici incaricati dall'Istituto possono effettuare prelievi di campioni alimentari e non, da destinare a laboratori di analisi e bloccare gli alimenti o i pasti in attesa di accertamenti; in caso di riscontro sfavorevole, il costo delle analisi svolte è addebitato al concessionario. Verificandosi quest'ultima ipotesi si produrrà, per iscritto, le osservazioni e le contestazioni mosse dal personale incaricato dei controlli all'appaltatore, che può avvalersi del diritto del contraddittorio, entro giorni 10 dalla contestazione. In caso di intossicazione alimentare si adottano le procedure definite con le linee guida disposte dall'Assessorato alla Sanità della Regione Lombardia.

L'Istituto può disporre verifiche sulla regolarità e conformità del servizio, anche attraverso strutture del laboratorio di analisi.

Il risultato del controllo effettuato sarà comunicato al gestore.

#### **ART. 15 - TERMINE DEL CONTRATTO**

Alla scadenza del contratto il gestore consegna all'Istituto i locali, come da verbale di consegna sottoscritto all'atto dell'insediamento. I locali dovranno essere lasciati puliti e tinteggiati.

Tutti gli arredi e le attrezzature dovranno essere altresì rimossi a cura e a spese del concessionario.

#### **ART. 16 - DISPOSIZIONI SUL PERSONALE**

Il concessionario impiega per l'espletamento del servizio personale qualificato ed idoneo, assunto secondo le disposizioni di legge in vigore. L'organico del personale deve essere adeguato al servizio richiesto. Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente i nominativi del personale che intende utilizzare nell'esercizio.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Il concessionario, almeno dieci giorni prima dell'attivazione del servizio di bar, è tenuto a fornire copia dell'estratto del libro matricola riguardante il personale impiegato nel servizio.

La stessa documentazione dovrà essere presentata ogni qualvolta avvengano modifiche all'organico impiegato (per sostituzione o impiego di nuovo personale) entro tre giorni dalla variazione. Il personale deve essere in possesso di regolare tessera sanitaria e dei requisiti di professionalità, serietà e decoro indispensabile alle esigenze del servizio.

Il concessionario si impegna a sollevare l'Istituto da qualsiasi responsabilità derivante da azioni proposte direttamente nei confronti dell'Ente da parte di dipendenti dell'impresa ai sensi dell'art. 1676 c.c., così come si obbliga a sollevare lo stesso da qualsiasi conseguenza dannosa a persone o cose che, terzi, dovessero subire a causa del servizio prestato. Il concessionario si impegna a garantire la più stretta disciplina tra il personale alle proprie dipendenze e ad assumere idonei provvedimenti disciplinari a carico dei dipendenti che si comportassero in modo non corretto nei confronti dell'utenza, fino all'allontanamento nei casi di particolare gravità.

Le segnalazioni e le richieste del Consiglio d'Istituto o del Dirigente Scolastico in questo senso saranno impegnative per il Concessionario che deve darvi puntuale adempimento

Il concessionario deve assicurare che, in relazione all'attività svolta, gli operatori addetti al servizio siano controllati e siano costantemente istruiti in materia di igiene alimentare, assumendosene i relativi oneri.

Il personale adibito al servizio sarà dipendente dell'impresa concessionaria, con la quale intercorrerà un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge.

Il concessionario deve osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

In particolare dovranno essere rigorosamente rispettate le norme sul trattamento contributivo e assicurativo. Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché tutti gli adempimenti normativi, sono a carico del gestore, senza che possa essere avanzata nei confronti dell'Istituto alcuna rivendicazione da parte del personale del soggetto aggiudicatario.

L'Istituto si riserva la facoltà di effettuare direttamente tutti gli accertamenti che riterrà opportuni e di coinvolgere l'Ispettorato Provinciale del lavoro e ogni altra autorità pubblica di controllo al fine di assicurarsi che da parte del gestore vengano osservate le prescrizioni suddette.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



## **ART. 17 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA ED ANTINFORTUNISTICA**

Il concessionario garantisce che le apparecchiature utilizzate e tutti i materiali forniti siano conformi alle leggi vigenti, con particolare riferimento a quelle della sicurezza delle attrezzature ed a quelle relative alla tutela dell'ambiente e alla sicurezza dei posti di lavoro.

Il concessionario è tenuto a porre in atto tutti gli accorgimenti necessari affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso delle attività previste dal presente capitolato le disposizioni in tema di prevenzione antinfortunistica, con particolare riferimento alla normativa del D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81.

Il concessionario dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni, dotando il personale di mezzi ed indumenti di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti, e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi. Al momento della stipula del contratto dovrà comunicare il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario dovrà consegnare all'Istituto, prima dell'avvio del servizio di bar ristoro, copia del documento di valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

Preliminarmente all'avvio del servizio e ogni qualvolta si verificano variazioni deve essere consegnato l'elenco dei nominativi del personale abilitato agli interventi di assistenza tecnica.

In applicazione dell'art. 26, comma 8 lettera b del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 tutto il personale impiegato dal concessionario dovrà esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del dipendente e l'indicazione del datore di lavoro. Si richiamano le disposizioni in materia di sanzioni previste dall'art. 55, del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. L'attività oggetto del presente capitolato d'onere verrà svolta nei locali messi a disposizione dall'Istituto, realizzati a norma di legge.

Il concessionario si impegna ad adottare tutte le misure necessarie a fronteggiare i rischi derivanti da eventuali interferenze tra le attività.

Il concessionario si impegna, ai fini dell'aggiudicazione:

- a rendere le dichiarazioni necessarie alla individuazione dei rischi interferenziali;
- a sottoscrivere il documento integrativo della valutazione dei rischi (DUVRI) riferito ai possibili pericoli che potrebbero derivare dalle interferenze originate dalla sovrapposizione delle attività;





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



- ad adottare le indicazioni e prescrizioni che in suddetto documento vengono riportate.

Infine, il concessionario dovrà consegnare all'Istituto Antonietti copia delle chiavi dei locali per eventuali interventi urgenti.

### **ART. 18 - PENALITÀ, REVOCA, DECADENZA, CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA**

Qualora fosse riscontrata una violazione delle prescrizioni relative all'esecuzione delle prestazioni, si procederà a comunicare per iscritto l'accertamento della stessa e all'applicazione della penalità nella misura di seguito indicata, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.

Le penali maturate verranno normalmente addebitate sul canone successivo a quello di contestazione o rivalendosi direttamente sull'importo della cauzione definitiva (che dovrà comunque essere successivamente integrata) sia per l'importo della penale applicata che per le spese straordinarie eventualmente sostenute dall'Istituto per assicurare la regolarità e la funzionalità della propria attività.

È fatto salvo il diritto dell'Istituto di rivalersi nelle competenti sedi per il risarcimento del danno subito in caso di insufficiente capienza della cauzione definitiva. L'Istituto non è tenuto a risarcire al concessionario alcun danno derivante da eventuali sospensioni temporanei dell'attività didattiche e del servizio anche se dovute a cause dipendenti da decisioni del Consiglio di Istituto o del Dirigente scolastico, oltre che da forza maggiore.

Le penali applicabili sono:

- € 300.00 per ogni giorno di ritardo nell'attivazione del servizio di bar, rispetto al termine indicato all'art. 2
- € 100,00 per ogni ora o frazione di ora per infrazione all'orario di apertura al pubblico
- € 500.00 per ogni giorno di interruzione del servizio non autorizzata
- nel caso in cui, a seguito dei controlli effettuati di cui all'art. 14, si rilevino anomalie sulla qualità e quantità del servizio prestato, verranno applicate le seguenti penalità:
  - ❖ € 100,00 per mancata pulizia dei locali, delle attrezzature, degli arredi e dei complementi di arredo;
  - ❖ € 100.00 per ogni irregolarità riscontrata nelle caratteristiche alimentari e nei prodotti forniti.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Nel caso in cui l'Istituto Antonietti rilevi violazioni delle prescrizioni in materia di personale di cui all'art. 16 sarà applicata una penale di € 500,00.

In caso di non ottemperanza ai disposti dell'art. 15, l'Istituto Antonietti provvederà autonomamente a tutti gli interventi necessari per un'immediata operatività del bar, addebitando al concessionario il costo delle spese sostenute.

Nel caso in cui suddetti interventi rendano impossibile l'apertura del bar, verrà addebitata una penale pari a € 300,00 per ogni giorno di chiusura dello stesso.

Sarà facoltà dell'Istituto Antonietti revocare la concessione qualora la Ditta appaltatrice non ottemperi ai seguenti obblighi:

- a) rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- b) rispetto dei prezzi di vendita, della qualità dei prodotti e delle grammature;
- c) rispetto delle prescrizioni in materia di personale e sicurezza;
- d) rispetto degli orari di apertura/chiusura, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate;
- e) arbitraria sospensione del servizio, salvo cause di forza maggiore tempestivamente notificate all'Istituto;
- f) violazione delle disposizioni in materia di variazione dei prezzi inseriti nel listino oggetto di offerta in sede di gara;
- g) arbitraria variazione della destinazione d'uso dei locali o utilizzo degli stessi per un uso diverso da quello espressamente previsto dal presente capitolato;
- h) mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fatte dall'Istituto, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti, in relazione alla violazione delle disposizioni di legge e regolamentari nonché del presente capitolato;
- i) ripetute irregolarità o gravi anomalie nell'esecuzione degli obblighi contrattuali reiterate lamentele da parte dell'utenza sulla qualità e genuinità dei prodotti, reiterati ritardi o omissioni nel pagamento del canone di concessione...

La valutazione della gravità delle violazioni di cui sopra verrà effettuata dall'Istituto a suo insindacabile giudizio; pertanto lo stesso potrà avvalersi della facoltà di revocare la concessione anche in presenza di una sola delle sopra citate violazioni da parte del concessionario dei propri





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



obblighi. L'Istituto si riserva di provvedere all'incameramento della garanzia definitiva oltre alla richiesta di ogni maggior danno.

La concessione decade in caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento, o altri casi di cessione di attività o cessazione della impresa concessionaria.

Indipendentemente dalle previsioni contrattuali è previsto il recesso in qualsiasi momento del contratto di concessione, qualora ricorrano gravi motivi accertati con rilevanza penale e/o civile.

L'inosservanza di una qualsiasi delle clausole e condizioni inserite nel presente capitolato determinerà automaticamente la risoluzione del rapporto contrattuale per la gestione del Servizio Bar per effetto della dichiarazione della parte interessata di volersi avalere della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fatto salvo il diritto della medesima parte di insistere per la corretta esecuzione del rapporto e di richiedere in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente subiti.

#### **ART. 19 - DIVIETO DI CESSIONE, AFFITTO, SUBAPPALTO**

È fatto espresso divieto al concessionario di cedere o affidare a terzi l'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio di gestione di cui al presente capitolato. È fatto espresso divieto al concessionario di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti derivanti dalla presente concessione.

È espressamente vietata la cessione dell'attività e l'affitto d'azienda per tutta la durata della concessione, proroghe comprese. È vietato qualsiasi tipo di subappalto.

#### **ART. 20 - RESPONSABILITA' E OBBLIGHI ASSICURATIVI**

Il concessionario solleva l'Istituto da ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni e a terzi, compreso il personale scolastico, in relazione alla fornitura e distribuzione dei prodotti. L'Istituto è sollevato da ogni forma di responsabilità nei confronti dei clienti e di terzi che usufruiscono del servizio di bar, oggetto del presente capitolato. L'Istituto scolastico non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare al concessionario o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**

Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



Il concessionario assume ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni, malattie causate agli alunni ed a terzi, ivi compreso il personale dell'Istituto.

Il concessionario è direttamente responsabile per tutte le attività connesse all'esecuzione del servizio o all'allestimento dei locali svolte da soggetti giuridici terzi e solleva l'Istituto da ogni eventuale responsabilità per danni a cose o persone.

Il concessionario si obbliga a stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Responsabilità Civile Terzi" (R.C.T.) avente per oggetto la responsabilità civile del gestore e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà prevedere la copertura della responsabilità civile per danni di qualsivoglia natura cagionati all'Istituto, a terzi, a cose di terzi ed ai dipendenti e/o agli addetti ai lavori, da predisporre senza l'apposizione di clausole limitative di responsabilità, a partire dalla consegna dei locali con validità per tutta la durata della concessione, per un massimale non inferiore a Euro 2.000.000,00 per sinistro, senza alcun limite per anno.

Dovrà altresì stipulare a proprie spese una polizza del ramo "Incendio" e a mantenerla operante per tutta la durata della concessione. Tale polizza dovrà contenere apposita clausola di "assicurazione per conto di chi spetta" e di rinuncia alla rivalsa, prevedendo i seguenti massimali minimi:

Euro 400.000,00 per l'assicurazione dei beni e/o attrezzature di proprietà dell'Istituto Scolastico e/o dell'Ente Provincia e/o di terzi;

Euro 2.600.000,00 per la garanzia del "ricorso terzi".

Copia integrale delle suddette polizze corredate dalle condizioni integrali dei contratti dovrà essere consegnata all'Istituto entro 15 giorni dall'aggiudicazione come previsto dal bando di gara.

Il concessionario risponderà civilmente e penalmente per danni cagionati a terzi in relazione all'espletamento del servizio, tenendo indenne l'Istituto scolastico da qualsiasi responsabilità contrattuale ed extracontrattuale derivante dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

## **ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI**

Tutte le spese inerenti al perfezionamento della procedura di aggiudicazione ed all'eventuale registrazione dell'atto di aggiudicazione sono a carico del concessionario.





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE "GIACOMO ANTONIETTI"**  
Via Paolo VI n.3 – 25049 ISEO (BS)



## ART. 22 - COMPETENZA·CONTROVERSIE

L'aggiudicatario dovrà indicare il proprio domicilio fiscale compreso un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC, anche ai fini di qualsiasi comunicazione.

Le notificazioni di decisioni o le comunicazioni dell'Istituto, da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali, sono effettuate a mezzo PEC, indirizzata alla controparte nel domicilio legale indicato nel contratto.

Esse possono essere fatte anche in modo diretto, con consegna al legale rappresentante dell'impresa o suo incaricato che deve rilasciare ricevuta debitamente firmata e datata.

È fatta salva la notificazione a mezzo ufficiale giudiziario, nei casi espressamente previsti dalla legge.

Per le controversie relative al presente contratto la competenza è del Foro di Brescia.

## ART. 23 - RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato e nel bando di gara si fa riferimento alle norme e disposizioni di legge nazionali, comunitarie e regionali in vigore.

Iseo, \_\_\_\_\_

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE

\_\_\_\_\_

IIS G. ANTONIETTI

Diego Parzani